



PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE N. 54 DEL 28/06/2022

OGGETTO: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DI SOCIETA' DI CAPITALI DAL REGISTRO DELLE IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 2490, ULTIMO COMMA C.C.

IL CONSERVATORE

Richiamata la deliberazione della Giunta Camerale n. 8 del 13 gennaio 2020, relativa alla propria nomina a Conservatore del Registro delle Imprese di Pisa, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 21 del 27 gennaio 2020;

Visto l'art. 2188 e seguenti del codice civile;

Vista la Legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e le successive modificazioni intervenute;

Visto, in particolare, l'art. 8 della Legge n. 580 recante le modalità di tenuta del Registro delle Imprese;

Visto il D.P.R. n. 581 del 7 dicembre 1995;

Visto l'art. 2490 comma 6 c.c., il quale dispone la cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione - con gli effetti previsti dall'art. 2495 c.c. - qualora per oltre tre anni consecutivi non sia stato depositato il bilancio di cui all'articolo medesimo presso il Registro delle Imprese;

Visto l'art. 2495 codice civile;

Visto l'art. 40 del D.L. 76/2020 a mente del quale "*Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate [...] dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, [...], è disposto con determinazione del conservatore*", ponendo fine a un dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla competenza del soggetto legittimato a disporre tale cancellazione;

Verificato il mancato deposito per almeno tre anni consecutivi da parte delle società di capitali in liquidazione di cui all'allegato A;

Tenuto conto che per tali società l'art. 2490 u.c. non prevede alcuna comunicazione di avvio del procedimento, posto che il provvedimento ha contenuto meramente vincolato e che pertanto ogni altra attività può rendere solo più onerosa – in termini economici e di efficienza – la relativa procedura di cancellazione;

Verificato tramite il portale SISTER - gestito dall'Agenzia delle Entrate - che non risulta intestato alcun bene immobile per le società di cui al già citato allegato A, come previsto dal secondo periodo dell'art. 40 DL 76/2020;

Considerato che, ai fini della notifica del presente provvedimento, possa essere applicato il disposto di cui all'art. 8 comma 3 della L. 241/1990, il quale così recita: "*Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di*



cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

Ritenuto che possa risultare idonea a tali fini la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Pisa e sull'albo on-line tenuto dalla stessa, comprensivo del predetto allegato A;

Visto lo Statuto vigente;

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.01;

Vista la proposta del funzionario titolare di Posizione Organizzativa in ordine all'adozione del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. di cancellare dal Registro delle Imprese di Pisa, ai sensi dell'art. 2490, comma 6 del codice civile, le società incluse nell'elenco di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare mandato all'Ufficio Registro delle Imprese affinché proceda alla notifica del presente provvedimento di cancellazione d'ufficio ex art. 2490 c.c. tramite pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Pisa e sull'albo on-line tenuto dalla stessa;
3. di aggiornare la visura camerale di ciascuna impresa.

Avverso il presente provvedimento è data facoltà all'interessato di ricorrere presso il Giudice del Registro competente per territorio nel termine di 15 gg. dalla conoscenza del presente provvedimento.

IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Marzia Guardati)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.